



2014/08.09/000083-01
DIRA41000 - 2018/71

SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO E TRASPORTI
UFFICIO V.I.A.

OGGETTO: D.Lgs. 387/2003 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 40/1998 e s.m.i..
Progetto di impianto idroelettrico "Maira" con derivazione dal Torrente Maira, nel Comune di Villafalletto.
Proponente: Martino P.& D. S.r.l., Via Vottignasco n. 21, 12020 - Villafalletto.
Giudizio negativo di Compatibilità Ambientale, diniego di concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. e rigetto istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista:

l'istanza in data 29.05.2014 con prot. n. 53474 del Sig. Dario Martino, legale rappresentante di Martino P.&D. S.r.l., con sede legale in Villafalletto, Via Vottignasco n. 21, intesa ad ottenere autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., e contestuale concessione di derivazione ai sensi del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i. completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato.

Premesso che:

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Padania", pubblicato in data 29.05.2014 e sul BURP n. 26 del 26.06.2014 è stato pubblicato il comunicato di avvio/sospensione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

L'intervento in oggetto, che rientra nella categoria progettuale n. 41 dell'allegato B2 alla L.R. 40/98 e s.m.i., consiste nella realizzazione di un impianto idroelettrico ad acqua fluente sul torrente Maira nel Comune di Villafalletto, ed interessa il tratto di torrente che si trova immediatamente a valle del ponte della SP 25, all'interno di un'area di proprietà della società proponente.

L'impianto é costituito da:

- un'opera di presa, costruita in sponda destra a monte della briglia esistente;
- una scala di risalita dell'ittiofauna secondo la tipologia "close to nature", sotto-tipologia "fish ramp", posizionata presso la briglia esistente in modo da concentrare il filone principale della corrente in centro alveo;
- un canale di derivazione completamente interrato, di dimensioni interne pari a 3,40 x 3,80 metri, lunghezza 266 metri;
- il fabbricato della centrale, interrato, di dimensioni esterne di circa 12,00 x 16,00 m, da realizzare all'interno dell'area di proprietà del proponente, adibito ad ospitare tutte le apparecchiature elettromeccaniche che compongono la centrale di produzione (2 turbine di tipo Kaplan ad asse verticale, una valvola per lo scarico del canale ad impianto fermo, la quadristica di controllo e gestione, i quadri e le attrezzature necessarie alla connessione rete, centraline oleodinamiche ed apparecchiature varie);
- un canale di scarico di dimensioni interne 6,00 x 3,00 metri, che si estende per circa 165 m dal fabbricato centrale sino all'alveo del torrente Maira.

Il giorno 10 aprile 2015 si era riunita, in sede istruttoria, la 1^a Conferenza di Servizi, nel corso della quale era stata rilevata la necessità di chiedere integrazioni documentali formalizzata con nota provinciale n. 40773 del 24.04.2015.

Dette integrazioni sono state depositate dal proponente in data 05.06.2015 con prot. n. 55563 e pubblicate in data 26.06.2015.

Con la documentazione integrativa il tratto sotteso è stato ridotto, passando da circa 480 m a circa 360 m e sono state apportate alcune modifiche progettuali all'opera di presa. Risultano variati molti dei parametri progettuali rispetto al progetto depositato e istruito per la prima conferenza dei servizi.

Le principali modifiche sono:

- riduzione della portata massima derivata pari a 18.000 l/s
- lieve riduzione della portata media derivata pari a 3062 l/s
- Aumento del Deflusso Minimo Vitale di base pari a 2,325 m³/s + modulazione ti tipo B
- Riduzione del salto nominale pari a 6,6 m
- Riduzione della potenza nominale media annua pari a 198 kW

Nella seguente tabella sono messi a confronto i dati caratteristici della soluzione progettuale con deposito avvenuto in data 29 maggio 2014 (DEP) e la soluzione progettuale contenuta nelle integrazioni del 5 giugno 2015 (INT):

Dati di progetto		DEPOSITATO	INTEGRATO
DMVmed	m ³ /s	1,532	2,672

Portata massima turbinabile	m3/s	22,00	18,00
Portata media di concessione	m3/s	3,920	3,062
Portata minima turbinabile -	m3/s	-	0,600
Volume turbinabile annuo	m3	123.751.176,47	96.575.430,73
Quota di presa	m s.l.m.	431,36	431,26
Quota di restituzione	m s.l.m.	424,26	424,66
Salto geodetico = salto netto	m	7,10	6,60
Potenza di concessione	kW	273	198
Potenza efficiente	kW	1.250	951
Producibilità media annua	GWh	1,790	1,087
Ore/anno funzionamento medio impianto	n.	8.040	8.040

Con nota prot. n. 98040 del 28.12.2016 il proponente rinuncia alla procedura espropriativa, poiché a causa della modifica del preventivo ENEL e della decaduta necessità del potenziamento della linea elettrica in località Attissano, non risultano più interessate le aree di privati.

Con nota prot. n. 1500 del 10.01.2017 l'ufficio provinciale Espropri comunica di prendere atto della rinuncia del proponente alla procedura espropriativa e di chiudere definitivamente il sub-procedimento espropriativo non rendendosi più necessario procedere ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i..

In data 04.04.2017 con nota prot. n. 27512 il Settore Gestione del Territorio – Ufficio Acque ha comunicato all'Ufficio VIA di poter riaprire il procedimento di Valutazione Impatto Ambientale e quelli nello stesso ricompresi.

Il giorno 16 maggio 2017 si è riunita la 2^a Conferenza di Servizi, che si era conclusa con la richiesta di sospensione del procedimento da parte del proponente al fine di produrre ulteriore documentazione atta a risolvere le problematiche emerse nel corso della stessa.

Si riassumono nel seguito le tematiche succitate (integralmente esplicitate nelle note provinciali prot. n. 45226 del 07.06.2017 e prot. n. 59178 del 26.07.2017) per le quali erano necessari:

- un approfondimento progettuale che consentisse di mettere in accordo le prescrizioni dettate da AIPO-Moncalieri e dall'Ufficio Acque;
- la valutazione delle richieste formulate dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo con le note prot. n. 43722 del 1.06.2017 e prot. n. 74679 del 27.07.2015;
- documentazione idonea al superamento delle ulteriori criticità rilevate dal settore provinciale Viabilità Cuneo-Saluzzo di cui alla nota prot. n. 59139 del 26.07.2017.
In particolare il suddetto contributo istruttorio rilevava, tra gli altri aspetti, che:
 - *“la soluzione progettuale non poteva essere accolta in quanto la briglia costituisce elemento essenziale per la stabilità del ponte SP25 e la soluzione prevista potrebbe arrecare danni gravi alla struttura, sia in fase di esercizio sia in occasione delle operazioni di pulizia del bacino di derivazione”*
 - *“non era presente alcuna verifica in merito al fenomeno di sifonamento della briglia”.*

Il proponente ha provveduto a presentare la documentazione integrativa con le note ric. n. 59601 del 28.07.2017 e n. 82859 del 02.11.2017.

Sussistendo le condizioni per la ripresa del procedimento di VIA, con nota prot. n. 89281 del 27.11.2017 si è provveduto pertanto a convocare la Conferenza di Servizi del 16 gennaio 2018.

Nei termini stabiliti dall'art. 14 della L.R. 40/98 e s.m.i., non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Nel corso della Conferenza conclusiva, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti, ai fini della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni e cioè:

1. **parere negativo** circa la pronuncia di **compatibilità ambientale nonché ai fini del rilascio della concessione a derivare ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i.**, reso in Conferenza da parte del **Dirigente del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio che manifesta il parere unico dell'Amministrazione provinciale**, sulla base dei seguenti contributi istruttori:
 - **parere negativo dell'Ufficio Acque** al rilascio della concessione ai sensi dell'art. 19 del regolamento 10/R con particolare riferimento alla lett. C, "incompatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua" ed alla lett. I "contrasto con il pubblico generale interesse o con i diritti di terzi.
 - **parere negativo dell'Ufficio Viabilità Cuneo-Saluzzo**, espresso con nota prot. n. 2999 del 15.01.2018, circa l'intervento così come qualificato dal progetto presentato in quanto mette a rischio la sovrastante struttura del ponte della provinciale senza proporre opere di consolidamento del manufatto che determina il salto idraulico (**ALLEGATO n. 1**).
2. Parere ex art. 7 del R.D. 1775/1933 e s.m.i. dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po** per l'intervento subordinatamente al rispetto di quanto indicato nella nota prot. ric. n. 77024 del 31.07.2014 (**ALLEGATO n. 2**).
3. Parere negativo rilasciato con nota prot. ric. n. 3271 del 16.01.2018 da **AIPO (ALLEGATO n. 3)**.
4. Con nota prot. ric. n. 1319 del 09.01.2018 il **Ministero dello Sviluppo Economico** comunica che non risulta avviato alcun procedimento per il rilascio del Nulla Osta di competenza dello stesso.
5. Nota prot. n. 8696 del 30.01.2015 dell'**Aeronautica Militare** di comunicazione del nulla osta demaniale.
6. Nota prot. n. 39364 del 21.04.2015 con valutazione positiva in merito all'intervento in questione da parte di **ENEL Distribuzione**.
7. parere favorevole con prescrizioni del **Comune di Villafalletto** espresso con nota prot. n. 38536 del 15.05.2017.
8. Parere del **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo** con nota prot. ric. n. 4295 del 18.01.2018:
Tutela paesaggistica:
 - conferma parere favorevole (già espresso con nota prot. ric. n. 43722 del 01.06.2017) con le prescrizioni vincolanti relative alle aperture delle finestre e relativi serramenti nel fabbricato della centrale ed alla mitigazione delle opere fuori terra con specie vegetali autoctone.Tutela archeologica:
 - conferma il parere già espresso con nota prot. ric. 74679 del 27.07.2015 in cui richiedeva l'esecuzione di un programma di accertamenti archeologici ex art. 95 del D.Lgs. 163/2006.

Sulla base dell'esito dell'istruttoria del progetto svolta dall'autorità competente, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, rispetto alla compatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso

d'acqua, al rischio che la realizzazione delle opere in progetto potrebbe arrecare alla sovrastante struttura del ponte della provinciale ed al pubblico generale interesse o al diritto di terzi, sono risultati elementi ostativi sia per formulare giudizio positivo di compatibilità ambientale sia per il rilascio della concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. in relazione al progetto in esame. Detti elementi ostativi, non superabili con prescrizioni, sono ampiamente e diffusamente illustrati ed argomentati nelle premesse di cui ai punti da 1. a 3. e relativi Allegati n. 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.

Si riassumono nel seguito le succitate motivazioni.

Dall'istruttoria effettuata è emerso quanto segue:

a) interferenza del progetto con la sovrastante struttura del ponte della S.P. 25

L'intervento, così come qualificato dal progetto presentato, mette a rischio la sovrastante struttura del ponte della provinciale senza proporre opere di consolidamento del manufatto che determina il salto idraulico:

- La briglia costituisce elemento essenziale per la stabilità delle fondazioni del ponte della provinciale in quanto è stata realizzata per consolidare la quota di fondo del T. Maira soggetto nel tratto in esame ad importanti fenomeni erosivi. Il progetto propone la realizzazione di un vaso per la derivazione attraverso l'asportazione di materiale litoide a monte della briglia fino ad una profondità di 1,40 m: a tal proposito, si evidenzia come tale escavazione artificiale modifichi profondamente la destinazione originaria per cui è stato concepito il manufatto idraulico dalla Provincia. Al contempo il progetto non analizza i possibili scenari idraulici nel tempo dovuti alla naturale riprofilatura del fondo scorrevole a seguito dell'escavazione e l'eventuali ripercussioni sulle fondazioni del ponte, che comunque non si possono assolutamente escludere con le ipotesi a progetto;
- Il progetto propone le verifiche a sifonamento ipotizzando una struttura interna della briglia costituita da un setto in c.a. con fondazioni superficiali: nella documentazione pervenuta non è stata rinvenuta alcuna verifica in sito con prove indirette della reale conformazione della briglia esistente. Il progetto non propone degli interventi di consolidamento profondo del manufatto idraulico (jet-groting, micropali, etc.) a fronte di un cambiamento delle condizioni al contorno dell'alveo;
- A fronte dell'intervento di consolidamento eseguito in somma urgenza dalla Provincia nell'estate 2017 (come accertato da sopralluogo congiunto con il tecnico del proponente e i tecnici A.I.Po in data 25 luglio 2017) che ha ripristinato lo stato dei luoghi a seguito dei danni provocati dallo scalzamento e sollevamento di parte dello scivolo di valle della briglia a seguito dei recenti eventi alluvionali, si ha ragione di ritenere che le verifiche a sifonamento definite come "soddisfatte" contenute nel progetto proposto, siano riferite una situazione ipotetica e distante dalle reali condizioni rinvenute in sito. Le operazioni di ripristino della briglia esistente hanno infatti messo in evidenza un effettivo fenomeno di sifonamento che invece le verifiche presentate escluderebbero.
- Il progetto non chiarisce del tutto le modalità relative alla escavazione del bacino una volta che un evento, anche di morbida, possa determinarne il riempimento, fatto che potrebbe realizzarsi anche più volte durante l'anno.

b) dal punto di vista della compatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua:

- per quanto riguarda il materiale litoide escavato, sia nella fase di realizzazione delle opere sia nelle operazioni di manutenzione, il deposito ancorchè temporaneo all'interno della cava adiacente, di proprietà del richiedente, si configura come un'estrazione che AIPO non autorizza.
- La verifica al sifonamento della briglia non si basa su dati certi in quanto la scelta ipotizzata relativamente alla briglia a mensola è un'assunzione dei progettisti, non indicata da Aipo, contrariamente a quanto asserito nella relazione tecnica integrativa.

- Non è stata recepita la prescrizione, impartita con nota prot. AIPO n. 11436 del 16.05.2017, relativa alla verifica di stabilità delle scogliere pseudo verticali previste in progetto.

Si ritiene pertanto che:

- valutato il livello di rischio e le ricadute potenziali derivanti dal progetto, in applicazione del Principio di Precauzione di cui all'art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed all'art. 301 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., il progetto non ha i presupposti per il rilascio della concessione di acqua pubblica e per una pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale, né per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per realizzare e mettere in esercizio l'impianto in esame.

Come stabilito dall'art. 14 quater della legge 241/1990 e s.m.i., nella medesima riunione, è stata fornita la seguente indicazione di modifica progettuale necessaria ai fini dell'assenso:

- il progetto, così come presentato, mette a rischio la sovrastante struttura del ponte della provinciale senza proporre opere di consolidamento del manufatto che determina il salto idraulico; dovrà pertanto essere rilocalizzato in altro sito che non presenti le medesime problematiche.

Come disposto dall'art. 10 bis L. 7.8.1990 n. 241 e s.m.i., con nota provinciale prot. n. 5018 del 22.01.2018, sono stati comunicati al proponente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, così come riferiti nel corso della Conferenza del 16 gennaio 2018, informandolo altresì del diritto di presentare le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei motivi ostativi medesimi.

Nel termine assegnato, non sono state presentate osservazioni da parte del proponente circa i motivi ostativi formulati.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Dato atto che

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*"

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 55 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Visti:

- il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 e s.m.i. "*Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";
- il D.Lgs. 16.03.1999, n. 79 "*Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica*";
- il D.M. 13.10.2003 "*Conferma della concessione ad Enel Distribuzione S.p.a. dell'attività di distribuzione di energia elettrica nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 3, già attribuita all'Enel S.p.a. con decreto del 28 dicembre 1995, e l'adeguamento della convenzione, stipulata il 28 dicembre 1995 tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Enel S.p.a., alle disposizioni di legge emanate dopo tale data*";
- il D.M. 10.09.2010 "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*";

- la Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. "Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive-TICA);
- la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
- la legge 09.01.1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e s.m.i.;
- la legge 23.07.2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- la D.G.R. 30.01.2012, n. 5-3314 "Indicazioni procedurali in ordine allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativo al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile";
- il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L.15.03.1997 n. 59";
- la L.R. 26.04. 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 112/98"
- il D.Lgs. 01.08.2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e s.m.i.;
- il D.P.R. 12.04.1996 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale" e s.m.i.;
- il D.Lgs 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante 'Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6.7.2002 n. 137" e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)";
- il R.D.25.07.1904, n. 523 "Testo unico sulle opere idrauliche" e s.m.i.;
- il R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" e s.m.i.;
- il D. Lgs 12.07.1993, n. 275 "Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 29.07.03, n. 10/R "Regolamento regionale recante disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)" e s.m.i.;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 1/2016 di approvazione del Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po;
- la deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17.12.2015, di adozione della Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano";
- il D.P.G.R. 25.06.2007, n. 7/R - "Regolamento regionale recante: Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica" e s.m.i.;
- il D.P.G.R. 17.07.2007, n. 8/R - "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29.12.2000, n. 61)";
- la Legge 24.12.1976, n. 898 "Nuova regolamentazione delle servitu' militari" e s.m.i.;
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia urbanistica" e s.m.i.;
- la L.R. 05.12.1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo" e s.m.i.;

- la L.R. 29.12.2006, n. 37 "Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca" e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006" e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 10 aprile 2015, del 16 maggio 2017 e del 16 gennaio 2018, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente ed i pareri pervenuti nell'ambito delle stesse.

Visti i motivi ostativi alla pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., e contestuale concessione di derivazione ai sensi del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i., comunicati al proponente con nota provinciale prot. n. 5018 del 22.01.2018, in applicazione all'art. 10 bis L. 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

Preso atto che nel termine assegnato con la nota predetta, né oltre, il proponente non ha presentato osservazioni circa i motivi ostativi formulati in merito alla pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., e contestuale concessione di derivazione ai sensi del Regolamento regionale 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i..

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. **DI ESPRIMERE GIUDIZIO NEGATIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di impianto idroelettrico "Maira" con derivazione dal Torrente Maira, nel Comune di Villafalletto presentato in data 29.05.2014 con prot. n. 53474 da parte del Sig. Dario Martino, legale rappresentante di Martino P.&D. S.r.l., con sede legale in Villafalletto, Via Vottignasco n. 21, rispetto alla compatibilità delle opere con l'assetto idraulico del corso d'acqua, al rischio che la realizzazione delle opere in progetto potrebbe arrecare alla sovrastante struttura del ponte della provinciale ed al pubblico generale interesse o al diritto di terzi, per le motivazioni ampiamente e diffusamente illustrate ed argomentate nelle premesse di cui ai punti da 1. a 3. e relativi Allegati n. 1, 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
3. **DI DINIEGARE**, per le medesime motivazioni, la concessione di derivazione d'acqua ad uso energetico ex D.P.G.R. 29.06.2003, n. 10/R e s.m.i. in relazione al progetto di cui al precedente punto 2.
4. **DI RIGETTARE**, conseguentemente, per inattuabilità, l'istanza di autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i. presentata da parte del Sig. Dario Martino, legale rappresentante di Martino P.&D. S.r.l..
5. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente, a tutti i soggetti del procedimento e al pubblico, mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
6. **DI DARE ATTO** che la notifica di cui al punto 5. costituisce chiusura di tutti i procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e che siano di competenza della Pubblica Amministrazione.
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Al presente provvedimento sono allegato, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti, i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

1. contributo tecnico dell'**Ufficio provinciale Viabilità Cuneo-Saluzzo (ALLEGATO n. 1)**;
2. parere dell'**Autorità di Bacino del Fiume Po (ALLEGATO n. 2)**;
3. parere negativo di **AIPO (ALLEGATO n. 3)**.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale delle Acque Pubbliche ai sensi del R.D. n. 1775/1933, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO